

## *INTRODUZIONE*

La tesi che viene qui proposta è incentrata sul confronto tra le giurisprudenze della Corte EDU e della Corte Suprema USA in materia di esposizione dei simboli religiosi nei luoghi pubblici, un argomento che è stato scelto come tematica di confronto non per puro caso, ma perché proprio negli ultimi anni si è assistito ad una accresciuta visibilità dei simboli religiosi nell'ambito dello spazio pubblico. Tale accresciuta visibilità è dovuta ad una serie di fattori, come l'intensificazione dei flussi migratori e la rapidità degli spostamenti che offre l'odierna tecnologia dei trasporti e delle comunicazioni; questi fenomeni hanno contribuito a rendere le democrazie costituzionali assai meno omogenee dal punto di vista religioso rispetto al passato<sup>1</sup>, le quali infatti si sono trovate a doversi confrontare con culture religiose significativamente diverse rispetto ai costumi ed alla sensibilità religiosa e culturale della maggioranza<sup>2</sup>; questi fenomeni inoltre hanno creato le premesse sia per un'agevole circolazione dei simboli e delle pratiche religiose, che seguono le persone e i popoli nei loro trasferimenti<sup>3</sup>, sia per un uso politico dello stesso simbolo religioso, il quale grazie a tale acquisita visibilità è divenuto capace di mobilitare le popolazioni e si è trasformato in un centro di aggregazione e di identità<sup>4</sup>. I simboli religiosi sono così divenuti l'elemento catalizzatore di conflitti generati dal nuovo ruolo che viene giocato dalle religioni all'interno dello spazio pubblico<sup>5</sup>, e questo aspetto della conflittualità viene enfatizzato dal fatto che un simbolo religioso, per sua natura, non gode di un significato accertabile in termini oggettivi, ma porta con sé una ineliminabile pluralità di significati che investe sia la sua dimensione interna che la sua dimensione esterna: un simbolo religioso infatti può avere diversi

---

<sup>1</sup>CAVANA P., *I simboli religiosi nello spazio pubblico nella recente esperienza europea*, Stato, Chiese e pluralismo confessionale, 2012, p. 1, reperibile in [www.statoechiese.it](http://www.statoechiese.it)

<sup>2</sup>MANCINI S., *Il potere dei simboli, i simboli del potere, Laicità e religione alla prova del pluralismo*; Cedam, 2008, p. 1

<sup>3</sup>CAVANA P., *I simboli religiosi nello spazio pubblico*, op. cit., p. 2

<sup>4</sup>FERRARI S., *I simboli religiosi nello spazio pubblico*, Quaderni di diritto e politica ecclesiastica, 2012, p. 320

<sup>5</sup>CAVANA P., *I simboli religiosi nello spazio pubblico*, op. cit., p. 1 – FERRARI S., *I simboli religiosi nello spazio pubblico*, op. cit., p. 319-320

significati alla percezione di un osservatore, e nonostante tale pluralità di significati non sfugga all'attenzione del diritto<sup>6</sup> si ritiene che non vi siano strumenti e criteri univoci attraverso i quali si possa affermare se un simbolo religioso sia indossato o esposto per una libera scelta o per una imposizione di natura religiosa; un simbolo religioso quindi può essere portato da un soggetto o può essere esposto sulla base di diverse motivazioni, che possono essere di natura prettamente religiosa o di semplice natura estetica, motivazioni le quali risultano essere di difficile identificazione sulla base di parametri oggettivi, e le quali possono assumere rilievo nel caso in cui l'esposizione avvenga in un luogo nel quale vige un apposito divieto a riguardo<sup>7</sup>. Questo aspetto della conflittualità inoltre viene in rilievo soprattutto all'interno di una peculiare tipologia di spazio pubblico quale è la scuola, ovvero un luogo in cui lo Stato svolge l'importante compito di formare i futuri membri della società; in particolare, i conflitti che verrebbero generati dalla presenza di un simbolo religioso nelle aule delle scuole pubbliche sarebbero di due tipi, uno è quello che si sviluppa in relazione al diritto degli appartenenti alle confessione religiose di minoranza di esibire i simboli del proprio credo, l'altro invece è quello relativo all'esposizione da parte dello Stato di simboli della confessione di maggioranza<sup>8</sup>.

Da questi primi passi quindi si può già intuire come il tipo di spazio pubblico in cui è collocato il simbolo religioso ha giocato un ruolo fondamentale nelle sentenze sia della Corte EDU che della Corte Suprema USA. Il confronto che a riguardo viene proposto tra le due giurisprudenze ha infatti come base di partenza la distinzione dottrinale che è stata effettuata tra spazio pubblico "informale" e spazio pubblico

---

<sup>6</sup>"Se prevale la convinzione che il velo sia un simbolo religioso, esso è tutelato dalle norme che proteggono le manifestazioni di religione; se si impone l'idea che sia il simbolo della sottomissione femminile, è condannato dalle leggi che vietano ogni discriminazione basata sul sesso"; **FERRARI S.**, *I simboli religiosi nello spazio pubblico*, op. cit., p. 323

<sup>7</sup>La dottrina statunitense ha proposto a riguardo di affrontare la questione dell'esposizione statale dei simboli religiosi attraverso una duplice valutazione: la prima, definita "*the inside perspective*", consiste nell'esaminare se lo scopo o l'intenzione predominante dell'azione governativa è promuovere o meno la religione, e la seconda, definita "*the outside perspective*", consiste nel valutare se, ad una normale persona di buon senso che osserva il simbolo, l'effetto dell'azione governativa sia quello di sostenere la religione. **LINKER A.**, *How Salazar v. Buono synthesized the Supreme Court's establishment clause precedent into a single test*, Emory international law review, 2011, reperibile in <http://files.arnoldporter.com>

<sup>8</sup>**MANCINI S.**, *Il potere dei simboli, i simboli del potere*, op. cit., p. 9

“istituzionale”<sup>9</sup>, dove il primo consiste in quel luogo nel quale vengono dibattuti problemi di interesse generale e prende forma un vero e proprio discorso pubblico, mentre il secondo è quel luogo in cui le autorità nazionali svolgono una attività di pubblico interesse ed operano scelte vincolanti per tutti<sup>10</sup>. La differenza non è di poco conto, in quanto ha il pregio di sottolineare come il luogo in cui si trova un simbolo religioso non è irrilevante; un conto infatti è una rappresentazione simbolica esposta in un aula di tribunale o in una scuola, spazi pubblici istituzionali in cui un soggetto è obbligato a recarsi se vuole ottenere giustizia o se vuole ricevere l’istruzione, e nei quali la presenza del simbolo religioso può far pensare che l’amministrazione pubblica non sia imparziale ma sia influenzata da precetti religiosi nello svolgimento della sua attività; un altro conto invece è la stessa rappresentazione simbolica esposta in una strada o in una piazza, spazi pubblici informali in cui un soggetto può anche non accedere se vuole evitare di vedere il simbolo, e nel quale non sussisterebbe il pericolo di ritenere che la presenza dello stesso simbolo faccia automaticamente pensare che l’amministrazione pubblica sia in diretto contatto con la religione<sup>11</sup>.

Premesso che i giudici europei hanno avuto modo di pronunciarsi con maggiore frequenza in casi nei quali il simbolo religioso risultava essere esposto/indossato nelle aule scolastiche, e che le pronunce dei giudici americani invece si sono concentrate più su altre tipologie di spazi quali strade o terreni pubblici, questa tesi propone una accurata analisi della giurisprudenza della Corte EDU prima e della Corte Suprema USA poi al fine di perseguire due importanti obiettivi collegati l’uno con l’altro.

Il primo è quello di dimostrare che entrambe le giurisprudenze, in linea generale, hanno stretto i confini entro cui l’esposizione simbolica nei “luoghi pubblici istituzionali” viene ritenuta conforme con il diritto alla libertà di religione, ed hanno

---

<sup>9</sup>FERRARI S., *I simboli religiosi nello spazio pubblico*; op. cit., p. 325, nell’effettuare tale distinzione richiama: HABERMAS J., *Religion in the public sphere*, European Journal of Philosophy, 2006, p. 1-25

<sup>10</sup>“La differenza tra i due spazi pubblici è quella che intercorre tra un talk show televisivo in cui si discutono i problemi della giustizia e l’aula di un tribunale: non si va in tribunale per fare una piacevole chiacchierata con il giudice, ma per ottenere una sentenza che stabilisca chi ha ragione e chi ha torto”. FERRARI S., *I simboli religiosi nello spazio pubblico*, op. cit., p. 326

<sup>11</sup>*Ibid.*

invece manifestato l'intenzione di dare maggiore respiro all'esercizio della stessa libertà di religione nell'ambito dei "luoghi pubblici informali".

Il secondo obiettivo che si pone la tesi è quello di dimostrare che, nonostante le eguali tendenze mostrate da entrambe le Corti, la differenza di trattamento dell'esposizione simbolica non è stata effettuata seguendo le medesime linee direttrici, e questo a causa del differente contesto giuridico in cui esercitano la funzione giurisdizionale. La Corte EDU infatti svolge la propria attività nell'ambito del "Consiglio d'Europa", il quale dal punto di vista pubblicistico è una entità scaturente da una soluzione federativa che, a differenza degli Stati Uniti, non è retta dal diritto costituzionale ma è retta da un atto di "diritto internazionale"; nello specifico il Consiglio d'Europa è un'organizzazione internazionale che appartiene al modello della "Confederazione", ovvero è un'unione di stampo politico che ha carattere sovranazionale e che è nata a seguito di un'opera di "accentramento esterno" attuata da Stati sovrani; questo attraverso la stipula di un atto, quale è il Trattato<sup>12</sup>, attraverso cui gli stessi stati hanno ceduto parte dei propri poteri nei confronti dell'entità scaturente da questa unione. Il Consiglio d'Europa è quindi un soggetto di diritto internazionale che non ha un carattere originario ma "derivato", in quanto gli Stati membri che vi prendono parte mantengono intatta la propria sovranità e possono condizionare con la propria volontà le sorti dell'organizzazione; la personalità giuridica di tale soggetto non avrà carattere assoluto come nel caso degli Stati, ma avrà un carattere "relativo", in quanto si manifesta in particolari profili di capacità che, da un punto di vista funzionale, sono connessi alle competenze che gli Stati membri hanno assegnato all'organizzazione stessa. La Corte Suprema USA invece opera all'interno degli "Stati Uniti d'America", i quali da un punto di vista pubblicistico costituiscono una entità scaturente da una soluzione federativa che, a differenza del Consiglio d'Europa, non è retta da un atto di diritto internazionale ma è retta da un atto di "diritto interno"; gli Stati Uniti appartengono nello specifico al modello dello "Stato federale", ovvero un'unione di stampo politico avente carattere nazionale che è nata a seguito di un'opera di "decentramento interno" conseguente alle rivendicazioni autonomistiche

---

<sup>12</sup>DE VERGOTTINI G., *Diritto costituzionale comparato*, IX° edizione, Padova, Cedam, 2013, p. 444

provenienti dal livello locale, ed in cui vengono conciliati il principio di unità dello stato ed il principio dell'autonomia degli enti territoriali politici, (enti i quali sono ricompresi nel complessivo ambito statale e vengono disciplinati dalla costituzione federale)<sup>13</sup>. L'ordinamento giuridico degli Stati Uniti appartiene alla famiglia giuridica di *common law*, una famiglia che affonda le proprie radici nel diritto inglese e che è caratterizzata da due elementi contrapposti l'uno con l'altro, quali l'eterogeneità e una tendenziale omogeneità. L'eterogeneità è data dai differenti risultati a cui ha portato la circolazione del modello, ovvero dal suo differente grado di penetrazione nei paesi con cui è entrato a contatto; tale varietà può essere imputata a fattori quali il tipo di rapporto istituzionale instauratosi tra madrepatria e colonia, la durata della presenza dei colonizzatori e il grado di sviluppo e di efficienza del diritto con cui il modello di *common law* è entrato a contatto. Negli Stati Uniti ad esempio i primi insediamenti dei coloni britannici hanno incontrato un territorio privo di cultura giuridica; questo però non comportò automaticamente la ricezione integrale del modello inglese, in quanto contemporaneamente si creò nel paese americano un ceto di giuristi che dette vita ad una cultura giuridica parallela e diversa rispetto a quella che si era appena impiantata; l'esempio più evidente è costituito proprio dal fatto che gli Stati Uniti hanno introdotto al loro interno una Costituzione, ovvero un elemento totalmente estraneo agli ordinamenti giuridici facenti parte della famiglia di *common law*. La "tendenziale omogeneità" è data dal fatto che, nonostante abbia circolato in maniera differente a seconda del diritto del paese con cui è entrato a contatto, il *common law* presenta alcuni particolari fattori che conferiscono lui una certa unitarietà. Questi fattori sono sostanzialmente tre: un fattore linguistico, nel senso che la circolazione dei testi è avvenuta sempre in lingua originale, ovvero quella inglese; i continui scambi accademici tra i giuristi; un organismo dell'impero britannico (*Privy council*) che si occupava di un controllo di conformità della legislazione delle colonie inglesi a quella della madre patria<sup>14</sup>. Tutti questi aspetti relativi al contesto in cui operano la Corte EDU e la Corte Suprema USA non devono essere trascurati, in quanto hanno influenzato la loro

---

<sup>13</sup>*Ibid.*, p. 456

<sup>14</sup>VARANO V./BARSOTTI V., *La tradizione giuridica occidentale*, Vol. I, IV° Ed., Giappichelli Editore, Torino, p. 270 ss.

attività quando sono state chiamate in causa al fine di garantire la tutela del diritto al rispetto della libertà di religione; siamo infatti pur sempre in presenza di due Corti che devono garantire il rispetto di un determinato precetto normativo all'interno di un contesto generale caratterizzato dalla presenza di stati autonomi o comunque aventi un determinato grado di autonomia, ma il differente livello in cui queste operano, ed i differenti principi che governano e che “non” governano i due testi di riferimento, hanno indotto i rispettivi giudici a trattare in maniera diversa l'esposizione dei simboli religiosi nello spazio pubblico.

Il perseguimento dei due obiettivi che sono stati citati ci consentirà infine di capire i motivi che hanno indotto la Corte EDU e la Corte Suprema USA a sentenziare, in contesti differenti l'uno dall'altro, a favore dell'esposizione del crocifisso.



EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS  
COUR EUROPÉENNE DES DROITS DE L'HOMME

[Site en français](#)

[Site in English](#)



## *IL SIMBOLO RELIGIOSO NELLA GIURISPRUDENZA DELLA CORTE EDU*

**SOMMARIO: 1: CEDU e rapporto con gli ordinamenti degli Stati membri; 1.1: Parametri normativi; 1.2: Art. 9 CEDU: Libertà di religione; 1.3: Art. 2 Protocollo n°1: Diritto all'istruzione – 2: Il margine di apprezzamento; 2.1: Ragioni della sua concessione; 2.2: Principi su cui si fonda l'applicazione del margine di apprezzamento e fattori che ne determinano l'estensione – 3: Sentenze della Corte EDU; 3.1: Instaurazione del giudizio; 3.1.1: Esame sulla ricevibilità del ricorso; 3.1.2: Esame nel merito del ricorso; 3.2: Effetti delle sentenze – 4: Il simbolo religioso nello spazio pubblico; 4.1: Il *foulard* islamico; 4.1.1: Il velo indossato dagli insegnanti: il caso "*Dahlab v. Svizzera*"; 4.1.2: Il velo indossato dagli studenti: il caso "*Leyla Sahin v. Turchia*"; 4.1.3: Particolarità dell'orientamento della Corte EDU: l'uso (indiscriminato?) del margine di apprezzamento; 4.2: Il crocifisso; 4.2.1: Sentenza della II Sezione; 4.2.2: Sentenza della Grande Camera – 5: Il simbolo religioso: un approccio nella trattazione del problema che varia (?) da luogo pubblico a luogo pubblico e da Stato a Stato; 5.1: "*Ahmet Arslan v. Turchia*": il ritrovato ruolo del principio di proporzionalità ed una concessione più limitata del margine di apprezzamento; 5.2: "*SAS v. Francia*": il nuovo canone del vivere insieme**

### **1: CEDU e rapporto con gli ordinamenti degli Stati membri**

Abbiamo detto che la Corte EDU svolge la propria attività utilizzando come parametro normativo un atto di diritto internazionale, ovvero la "Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali" (CEDU), le cui origini possono farsi risalire al luglio del 1949 quando al Comitato dei ministri<sup>15</sup> del Consiglio d'Europa venne consegnato, dalla Commissione *ad hoc* del Movimento federalista europeo, il "Progetto di Dichiarazione dei diritti dell'uomo e di istituzione di una Corte europea"<sup>16</sup>; dopo una iniziale fase di stallo dovuta al suo mancato inserimento nell'ordine del giorno dell'Assemblea

---

<sup>15</sup>Il "Comitato dei Ministri" costituisce l'organo dotato di maggiori poteri, il quale è composto dai Ministri degli Esteri di tutti gli Stati membri e dai loro rappresentanti permanenti. Il suo compito è quello di stabilire le attività del Consiglio d'Europa, e di esaminare sia le raccomandazioni dell'Assemblea parlamentare sia le proposte dei comitati intergovernativi; le decisioni che vengono assunte da tale organo vengono trasmesse ai vari stati membri sotto forma di "raccomandazioni", e divengono oggetto di accordi siglati a livello europeo che, una volta ratificati, divengono vincolanti ed immediatamente applicabili a livello nazionale. **ROMANO G./PELLEGRINI M.G./PARROTTA D.A.**, *La nuova Corte Europea dei diritti dell'uomo, per un effettivo giusto processo*, Giuffrè Editore, 1999 p. 3-4 – **CONFORTI B.**, *Diritto internazionale*; IX° Edizione, Editoria Scientifica Napoli; p. 180



parlamentare<sup>17</sup> del Consiglio d'Europa<sup>18</sup>, il Progetto venne in un secondo momento discusso prima ed approvato poi mediante la stipula nel 1950 del Trattato di Roma (ad oggi ratificato da tutti gli Stati membri del Consiglio d'Europa). Il testo della CEDU così come approvato subì l'influenza della scelta di limitare l'inserzione al suo interno dei diritti e delle libertà fondamentali, nella convinzione che così facendo si sarebbe potuto avere da subito il consenso di tutti gli Stati membri del Consiglio d'Europa; la disciplina delle restanti categorie di diritti infatti venne rimandata ad una seconda fase di lavori, al termine dei quali l'inserimento dei diritti venne effettuato tramite l'annessione di "Protocolli" addizionali.

Essendo la CEDU un atto di diritto internazionale si pongono dei problemi in ordine al suo rapporto con gli ordinamenti giuridici degli Stati membri, problemi i quali vengono enfatizzati dal fatto che all'interno del testo convenzionale non vi sono norme che sanciscono come gli stessi Stati membri devono incorporare le sue disposizioni all'interno dei propri ordinamenti giuridici; a riguardo comunque, in assenza di specifiche disposizioni, le soluzioni che sono state elaborate ai fini dell'inserimento della normativa convenzionale negli ordinamenti giuridici interni possono essere suddivise in tre tipologie.

Una prima soluzione è stata adottata da un gruppo di stati tra cui vi sono la Spagna, il Portogallo, l'Austria e la Germania; questi hanno adattato il proprio diritto interno

---

16L'esigenza di predisporre un sistema europeo di tutela dei diritti umani fu infatti per la prima volta manifestata nel corso dei lavori del "Congresso del Movimento federalista europeo", tenutosi all'Aja nel 1948, ed il tema dei diritti dell'uomo venne affrontato principalmente nel corso dell'intervento di un deputato francese, Pierre-Henri Teitgen, il quale a conclusione del suo discorso chiese che il tema dei diritti umani fosse inserito nell'ordine del giorno dei lavori del Congresso; la sua proposta venne approvata dalla Direzione del movimento federalista, il quale nominò immediatamente una apposita Commissione (della quale faceva parte lo stesso Teitgen) incaricata di elaborare appunto il "Progetto di Dichiarazione dei diritti dell'uomo e di istituzione di una Corte europea", presentato poi al Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa nel Luglio del 1949. Vedi a tal riguardo: **RUSSO C./QUAINI P.M.**, *La Convenzione Europea dei diritti dell'uomo e la giurisprudenza della Corte di Strasburgo*, II° Ed., Giuffrè Editore, 2006, p. 1 ss.

17Costituisce l'organo collegiale deliberante composto da membri nominati dai vari parlamenti nazionali, ed il quale, sotto forma di "raccomandazioni", svolge un'importante funzione per gli indirizzi da dare al Comitato dei Ministri.

18Questa scelta suscitò accese polemiche delle quali si fece portavoce Winston Churchill, il quale affermò come fosse inammissibile proporre all'unanimità una assemblea europea priva del potere di affrontare il fondamentale tema dei diritti umani; a seguito di tali interventi poi il Comitato dei ministri fu costretto a cedere alle pressioni e ad inserire il punto all'interno dei lavori dell'assemblea parlamentare. **RUSSO C./QUAINI P.M.**, *La Convenzione Europea dei diritti dell'uomo e la giurisprudenza della Corte di Strasburgo*, op. cit., p. 3

attribuendo alle norme della CEDU rango costituzionale, e questo in modo che le sue disposizioni riescano a prevalere sulla legge ordinaria<sup>19</sup>.

Una seconda soluzione invece è attribuibile all'Italia, la quale ha adattato il proprio diritto interno alle disposizioni della CEDU con un "ordine di esecuzione" che assume la veste di una legge ordinaria. In questo caso, al fine di risolvere il problema circa il rango che le norme della Convenzione vanno ad assumere una volta entrate nell'ordinamento giuridico interno mediante l'ordine di esecuzione, è necessario analizzare distintamente i rapporti che le norme della Convenzione hanno sia con le leggi ordinarie che con quelle costituzionali. Circa il rapporto tra norme della Convenzione e leggi ordinarie, l'entrata in vigore della riforma del Titolo V della Costituzione ha modificato l'art. 117 Cost., il quale oggi dispone che la legislazione statale debba essere esercitata "nel rispetto dei vincoli internazionali"<sup>20</sup>. Circa invece il rapporto tra norme della CEDU e la Costituzione, vi è un ormai consolidato orientamento che sancisce come, nonostante le norme internazionali siano di rango superiore rispetto alle leggi ordinarie, una volta introdotte nell'ordinamento giuridico italiano possono essere sottoposte a controllo di costituzionalità ed annullate qualora si pongano in contrasto con le norme della Costituzione; le norme pattizie assumerebbero la forza delle norme "interposte" tra la legge ordinaria e la costituzione, in quanto costituirebbero allo stesso tempo parametro di costituzionalità delle leggi ordinarie e fonti di rango inferiore alla Costituzione stessa<sup>21</sup>.

Una terza soluzione infine è attribuibile a paesi anglosassoni quali il Regno Unito e l'Irlanda, ed a paesi del Nord Europa quali Danimarca, Svezia e Norvegia. In questi paesi infatti la CEDU non è stata formalmente integrata nel diritto interno, e

---

<sup>19</sup>**RUSO C./QUAINI P.M.**, *La Convenzione Europea dei diritti dell'uomo e la giurisprudenza della Corte di Strasburgo*, op. cit., p. 13-14

<sup>20</sup>Il legislatore costituzionale quindi ha sancito una preminenza degli obblighi internazionali sulla legislazione ordinaria, preminenza in base alla quale una legge ordinaria che non si ponga rispettosa dei vincoli internazionali può essere annullata dalla Corte costituzionale per una violazione, seppur indiretta, della Costituzione. **CONFORTI B.**, *Diritto internazionale*, IX° Edizione, Editoria Scientifica Napoli, p. 343-350 – **GIOIA A.**, *Manuale breve di diritto internazionale*; Giuffrè Editore 2013; p. 475 ss.

<sup>21</sup>**RUSO C./QUAINI P.M.**, *La Convenzione Europea dei diritti dell'uomo e la giurisprudenza della Corte di Strasburgo*, op. cit.; p. 14-16 – **PASQUALI CERIOLO J.**, *La tutela della libertà religiosa nella Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo*, Stato, Chiese e pluralismo confessionale, 2011, p. 5, reperibile in [www.statoechiese.it](http://www.statoechiese.it)

nonostante questo le disposizioni della stessa Convenzione si applicano in virtù del fatto che i loro tribunali si conformano alla presunzione (salvo prova contraria) di compatibilità del diritto interno con gli obblighi internazionali; in virtù di tale presunzione, benché la CEDU non sia riconosciuta formalmente come fonte del diritto interno, i tribunali nazionali ricorrono alle sue disposizioni quando debbano colmare una lacuna nel diritto interno, quando debbano far luce su una ambiguità, o infine quando si trovino in presenza di un punto di diritto incerto<sup>22</sup>.

### **1.1: Parametri normativi**

La CEDU si suddivide nello specifico in tre Titoli: il Titolo I (artt. 2-18) è denominato “Diritti e Libertà”, e contiene al suo interno un catalogo di diritti e di libertà che la Convenzione stessa si impegna a riconoscere ed a garantire nei confronti dei cittadini dei vari Stati membri<sup>23</sup>; il Titolo II (artt. 19-51) è denominato “Corte Europea dei Diritti dell’Uomo”, e contiene al proprio interno le norme che disciplinano il complessivo funzionamento dell’organo giudiziario in questione; il Titolo III infine contiene al suo interno “Disposizioni varie”, con cui viene disciplinato il regime giuridico internazionale della Convenzione. La parte del testo che interessa maggiormente è il Titolo I, in quanto al suo interno si trova la principale norma che è stata presa come riferimento dai giudici nel trattare l’esposizione simbolica nei luoghi pubblici, ovvero l’art. 9 CEDU. In quanto i giudici hanno avuto modo di pronunciarsi principalmente riguardo all’esposizione dei simboli religiosi nei locali scolastici, l’altro riferimento normativo che necessita di analisi è l’art. 2 Protocollo n°1 riguardante il diritto all’istruzione.

---

22Con riferimento agli stati anglosassoni, la garanzia di vincolatività della CEDU ha poi trovato una specifica conferma grazie alla riforma attuata mediante il Protocollo n°11; con tale riforma infatti è stata soppressa la clausola di facoltatività di cui all’art. 46 CEDU, ed è stata conferita alla giurisdizione della Corte EDU natura obbligatoria nei confronti degli Stati membri. **RUSO C./QUAINI P.M.**, *La Convenzione Europea dei diritti dell’uomo e la giurisprudenza della Corte di Strasburgo*, op. cit.; p. 16

23A tal riguardo è fondamentale quanto disposto nell’art. 1, il quale costituisce l’articolo introduttivo della stessa Convenzione ed il quale dispone che le Alte Parti Contraenti “riconoscono ad ogni persona sottoposta alla loro giurisdizione i diritti e le libertà citati nel Titolo I della presente Convenzione”.